



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2015

DEL 30/07/2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 21.00 nella Sala SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI CENTA GIOVANNI	X	
2	TESTA AGNESE	X	
3	ROSSI SERGIO	X	
4	PETRARCA ROBERTA	X	
5	SCAVUZZO ALESSANDRO	X	
6	CIMINI ELEONORA	X	
7	DI GIAMMARCO ANGELA	X	
8	RASTELLI MASSIMO	X	
9	FOGLIA GIANCARLO	X	
10	DI DONATANONIO ANGELO	X	
11	IACHETTI FRANCO	X	
12	COCCAGNA ALDO		X
13	NORI UGO	X	

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GUIZZETTI ANDREA	X	
2	DI SILVESTRO ALFONSO	X	
3	FOGLIA ANNA	X	

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 639, della L.147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art.1, comma 703, della L.147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L.228/2012 e dall'art.1, comma 707, della L.147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art.9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art.1, commi 161-170, della L.296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L.174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art.1, comma 380, della L.228/2012, come modificato dall'art.1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.13, comma1, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art.2 del D.L. 31/08/2013, n.102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L.147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata

nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l' esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell' immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n.201;
- la possibilità di equiparare all' abitazione principale anche l' unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l' eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l' abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell' abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all' art.13, comma 10, del D. L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell' art.1 della L.147/2013, che ha istituito nell' ambito dell' imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l' art.52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell' ente in materia di entrate, applicabile all' imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell' art.13 del D.L. 201/2011 e dall' art.14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, nonché dall' art.1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/08/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell' imposta municipale propria per l' anno 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell' art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. 446/97, di modificare l' aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all' imposta diversi dall' abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l' aliquota dello 0,4% prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l' aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l' esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell' elenco dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT, esenzione oggi estesa dall' art.1, comma 708, della L.147/2013 a tutti i comuni;
- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l' aliquota prevista per gli immobili non produttivi di

reddito fondiario, di cui all' art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all' unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall' art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d' imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell' imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell' unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell' imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un' aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale, nel quale è disciplinata altresì l' imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.08.2014, esecutiva e s.m.i. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 35 del 30.07.2015, esecutiva;

VISTO l' art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 9-bis del D.L. 47/2014, il quale ha stabilito che è equiparata dall' anno 2015 all' abitazione principale *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso”*

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l' art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento.

Visti:

- il decreto del Ministro dell' Interno del 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione per l' anno 2015;

- il decreto del Ministro dell' Interno del 16.03.2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione per l' anno 2015;

- il decreto del Ministro dell' Interno del 13.05.2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione per l' anno 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 192 del 17/07/2015 con la quale si propone l' applicazione di aliquote e detrazioni dell' imposta municipale propria per l' anno 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell' imposta è il possesso di immobili, come definiti dall' art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell' art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall' art.9, comma 8, del D.Lgs.

23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall' imposta nel Comune di Montorio al Vomano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina;

- a norma dell' art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall' elenco dei comuni italiani dell' ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Montorio al Vomano;

- a norma dell' art.1, comma 708, della L.147/2013 l' imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono, a norma dell' art.9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l' imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell' anno precedente e la seconda rata a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d' imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l' anno precedente;

- l' art.13, comma 2, del D.L 201/2011 definisce abitazione principale l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l' abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell' abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo;

- a norma dell' art.13, comma 10, del D.L 201/2011 la sola detrazione prevista per l' abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;

- in base all' art.4, comma 12 quinquies, del D.L 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell' imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell' imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n.5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall' art.1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell' imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l' aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n.3/DF del 8/05/2012, la quale evidenzia che il "comune nell' esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell' ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all' interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, il comma 9, dell' art.13 del D.L.n.201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l' aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

Richiamato l' articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale:

- attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l' aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d' imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- Tenuto conto che:
 - le aliquote IMU che si intendono fissare rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell' art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
 - l' incremento dell' aliquota prevista per gli altri immobili oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
 - il gettito stimato dal predetto incremento assicura il finanziamento della prevista minore aliquota 2 per mille TASI per abitazione principale e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall' art. 9-bis del D.L. 47/2014;

RITENUTO per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale l' applicazione, per l' anno 2015, delle seguenti aliquote e detrazioni dell' imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Altri immobili aliquota di base	0,89%

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
--------------------------------------	----------

Atteso che nella misura stimata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della normativa vigente in materia, sulla base degli incassi IMU 2014, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a € 880.000,00;

VISTO il D.Lgs.18/08/2000, n.267;

Con voti, legalmente espressi: favorevoli n. 9, astenuti n. = e contrari n. 3 (Di Donatantonio, Iachetti e Nori), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'applicazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Altri immobili aliquota di base	0,89%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
 - l'incremento dell'aliquota prevista per gli altri immobili oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
 - il gettito stimato dal predetto incremento assicura il finanziamento della prevista minore aliquota 2 per mille TASI per abitazione principale e relative pertinenze, e per fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014;
4. di stimare:
 - in € 880.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. = e contrari n. 3 (Di Donatantonio, Iachetti e Nori), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VISTA LA PROPOSTA 858
SONO STATI ESPRESSE I SEGUENTI PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 23/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 23/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALAPINI LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIAMBERARDINO CARLA



Il Sindaco
DI CENTA GIOVANNI

Prot. n. 011921

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 05 AGO 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 05 AGO 2015

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 05 AGO 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO